



**Segreteria Provinciale Bologna**

**Bologna, 26/01/2017**

[Prot. n° 06/2017/SP-BO](#)

Al Direttore della Casa Circondariale

Dott.ssa Claudia CLEMENTI  
**BOLOGNA**

**e per conoscenza,**

All' Ufficio di Sorveglianza di Bologna  
**BOLOGNA**

Al Provveditore Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria  
Emilia-Romagna e Marche  
Dottor Enrico SBRIGLIA  
**BOLOGNA**

Al Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale del Comune di Bologna  
Dott.ssa Elisabetta LAGANA'  
**BOLOGNA**

Al Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Regione Emilia-Romagna  
Dottor Marcello MARIGHELLI  
**BOLOGNA**

Generale  
Ai Segretari : Nazionale  
Regionale

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – visita medica ingresso ‘nuovi giunti’.

Egregio Direttore,

la scrivente O.S. porta alla Sua attenzione una problematica che riveste grande importanza per tutela della salute degli operatori di Polizia Penitenziaria e della Cittadinanza detenuta della Casa Circondariale di Bologna, in contrapposizione a quanto sancito dall'art. 32 della Carta Costituzionale. Nello specifico della problematica: a seguito dell'O.D.S. n° 6/2016 del 16/06/2016, riguardante la gestione sperimentale del servizio primo ingresso dei detenuti ‘nuovi giunti’ presso la struttura in argomento, succede che le visite di primo ingresso,



### **Segreteria Provinciale Bologna**

destinate ai detenuti 'nuovi giunti', sono effettuate presso la sezione 'Infermeria' e non piu' nella sezione 'Accettazione'. Considerato che l'unico obbligo da parte del medico della medicina preventiva e di effettuare la visita di primo ingresso entro le 24 ore. Per cui, i detenuti 'nuovi giunti' attendono anche diverse ore prima di essere visitati dal personale medico. Nel frattempo sono immessi a vita comune con altri detenuti della sezione 'Infermeria', con tutti i rischi che ne potrebbero derivare, anche rispetto all'eventuale contagio di malattia infettive. Alla luce di quanto esposto, il Sinappe chiede alla Dirigenza dell'Istituto di evitare l'ubicazione dei detenuti 'nuovi giunti' a vita comunitaria, se non dopo la visita medica di primo ingresso. Del resto, il 'diritto alla salute' è un concetto che esprime la garanzia di una pluralità di situazioni soggettive assai differenziate (Corte Costituzionale 433/1990). La tutela della salute della persona reclusa assume, inoltre, una valenza positiva in relazione all'art.27 della Costituzione, terzo comma. Tale articolo, infatti, secondo il principio dell'umanizzazione e della funzione rieducativa della sanzione penale, impone una concezione della pena non meramente retributiva e preventiva, ma attenta ai bisogni umani(···). In attesa che il problema evidenziato da possa essere celermente affrontato, al fine di trovare un'adeguata soluzione, si porgono Distinti Saluti.

Per la Segreteria Provinciale

Danilo Comparato